Rep. n....../2019 Anno 2019

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA
NELL'AMBITO DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ
MEZZANIELLO-PONTE FILO DEL COMUNE DI SALA CONSILINA. DITTA MEGAS S.R.L.
L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di (2019) in Sala Consilina e
nell'Ufficio di Segreteria avanti a me dott. Lucio PISANO, Segretario Generale dell'Ente, domiciliato per la
mia funzione presso la sede dell'Ente medesimo, per legge autorizzato a rogare tutti gli atti in forma pubblica
amministrativa in cui il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
sono comparsii:
• da una parte l'ing. Attilio DE NIGRIS, nato a Polla (SA) il 19.10.1975, il quale previamente dichiara di
agire in questo atto ex art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, esclusivamente in nome e per
conto e nell'interesse del Comune di Sala Consilina, C.F. 00502010655, che rappresenta nella sua qualità di
dirigente dell'Area Tecnica del Comune, a ciò autorizzato in virtù della delibera consiliare n. 10 del
12.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominato "Concedente";

Ε

• dall'altra parte il Sig. Raffaele MELE, nato il 30.05.1971 a Polla (SA) e residente in Roma alla Via Roccavaldina n. 9 – C.F. n. MLE RFL 71E30 G793T che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della ditta MEGAS s.r.l. con sede in Sala Consilina (SA) Via San Sebastinao n. 22, P. IVA n. 03654820657, di seguito denominato "Concessionario".

Detti comparenti, della cui identità personale e giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente e spontaneamente, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 246/2005, e mi chiedono di ricevere questo atto.

PREMESSO che:

- con delibera consiliare n. 38 del 05.06.1999, vistata favorevolmente dal Co.Re.Co. al n. 2798 nella seduta del 23.06.1999 verb. n. 48, è stato approvato il Regolamento disciplinante le modalità per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani degli Insediamenti Produttivi (in seguito Regolamento P.I.P.);
- con delibera consiliare n. 30 del 03.08.2005 è stato ratificato l'Accordo di Programma tra questo Ente e la Provincia di Salerno, che prevede la realizzazione dell'ampliamento dell'area artigiano-industriale tipo D in località Mezzaniello (nota anche come area oggetto del P.I.P. di località Mezzaniello-Ponte Filo) del Comune di Sala Consilina in conformità delle previsioni del Piano Regolatore Generale;
- il succitato Accordo di Programma è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 679 del 28.12.2005, pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 30.01.2006;
- in data 7.09.2018 (prot. n. 15094) è pervenuta all'Ente Comune l'istanza a firma del Sig. MELE Raffaele, come prima identificato, in qualità di legale rappresentante della ditta MEGAS s.r.l., come innanzi generalizzata, avente ad oggetto, tra l'altro, l'interesse all'acquisizione di una "area a verde facente parte del Piano degli Insediamenti Produttivi Mezzaniello [rectius Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) Mezzaniello-Ponte Filo]", adiacente la strada comunale Tirillo; istanza diretta a permettere la "realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti nel fondo di proprietà della richiedente società, distinto nel rustico di questo comune al foglio n. 1, particella n. 91", confinante sul versante nord con tale area destinata a verde del PIP Mezzaniello-Ponte Filo;
- in data 6.12.2018 (prot. n. 20234) è pervenuta all'Ente Comune una successiva istanza a firma del Sig. Angelo MELE (C.F. n. MLE NGL 73P16 G793Z), quale legale rappresentante della ditta EMMEGI s.r.l., con sede in Sala Consilina (SA) alla Via San Sebastiano n. 22, P. IVA n. 05723160650, con la quale è stata richiesta "un'attestazione, come previsto dall'art. 4.4 del Decreto 24/5/2002 e D.M. 28/6/2002 dove si attesti che l'area sulla quale si intende installare il suddetto impianto non ricade in alcuna delle zone o aree previste dall'art. 4.1. del Decreto 24/5/2002";

- in data 31.12.2018 (prot. n. 21646) è pervenuta al Comune un'ulteriore istanza con la quale la succitata ditta MEGAS s.r.l., nella sua qualità di "comodante e proprietario/promissario del terreno in Sala Consilina distinto in catasto al foglio n. 1, mappale n. 91" ha, tra l'altro, comunicato che "concede in comodato al comodatario [ditta EMMEGI s.r.l.] che accetta, l'utilizzo a titolo gratuito *di tale terreno*";
- la succitata area distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91, ricadente in Z.T.O. (Zona Territoriale Omogenea) tipo "E agricola", è confinante sul versante nord con una parte di area di dimensioni molto modeste in quanto a larghezza, adiacente la strada comunale Via Tirillo, configurante un "relitto stradale";
- tale relitto stradale è stato incluso nella perimetrazione della zona P.I.P. Mezzaniello-Ponte Filo (Z.T.O. tipo "D artigianale ed industriale") come "area verde", configurandosi l'ipotesi di "surrogazione" prevista dall'art. 7, comma 2, punto n. 3, del vigente Regolamento per l'Alienazione del Patrimonio Immobiliare;
- allo stato attuale l'area verde in questione è una pertinenza stradale di esercizio della Via Tirillo, destinata in modo permanente all'arredo funzionale della stessa, ai sensi dell'art. 24, commi 1-3 del Codice della Strada in vigore (D. Lgs. n. 285/92);
- il comma 4 del summenzionato art. 24 del vigente Codice della Strada stabilisce che "sono pertinenze [stradali] di servizio [tra le altre] le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti";
- l'eventuale destinazione ad accesso dell'ora "area verde ai sensi del PIP Mezzaniello-Ponte Filo (già relitto stradale adiacente Via Tirillo)" al proposto impianto di metano auto da allestire sulla contigua all'area distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91, non costituirebbe distrazione del carattere "pertinenziale" della stessa, avendo l'impianto di che trattasi, anch'esso un carattere "pertinenziale" alla Via Tirillo ex art. 24 D. Lgs. n. 285/92 nel testo vigente;
- il diverso utilizzo l'area verde in parola può essere inteso come una "variante di assestamento" la quale, non modificando il perimetro, gli indici di fabbricabilità, la diversa dislocazione dei servizi e delle infrastrutture senza aumento della quantità e qualità dei pesi insediativi, rispetta le prescrizioni di cui all'art. 34 della vigente legge n. 865/71, nonché degli artt. 26-27 L.R. n. 16/2004 nel testo vigente;

- l'art. 1, comma 4 del succitato Regolamento P.I.P., e specificamente nella parte in cui dispone che "il Consiglio Comunale individua le aree comprese nei piani degli insediamenti produttivi da cedere in diritto di superficie (...) entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2019, è stato "dato atto che, per poter procedere all'esatta individuazione dell'area a verde summenzionata, per la sua successiva concessione in diritto di superficie ex art. 4 comma 1 Regolamento P.I.P. alla ditta proprietaria del lotto contiguo, distinto in catasto al foglio n. 1, part. n. 91 per permettere l'accesso al proposto impianto di metano auto, si rende necessario effettuare preventivamente il relativo frazionamento catastale, che dovrà essere a carico della ditta richiedente";
- con il surrichiamato atto deliberativo di Giunta Comunale n. 6/2019 è stato deciso, tra l'altro, "di prendere atto delle istanze pervenute all'Ente Comune rispettivamente in data 7.09.2018 (prot. n. 15094), 6.12.2018 (prot. n. 20234) e 31.12.2018 (prot. n. 21646), relative alla proposta di allestimento di un impianto metano auto sull'area distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91";
- in data 5.02.2019 (prot. n. 1818) è pervenuto all'Ente il frazionamento catastale n. 2019/25443 (del 4.02.2019) dell'area di cui si è detto innanzi, dal quale si rileva che la stessa, allibrata al foglio n. 1, partt. nn. 1795-1797, ha una superficie complessiva di mq 366,00 (= mq 273,00 + mq 93);
- con delibera consiliare n. ___ del ______, si è proceduto ad " individuare, in virtù di quanto disposto dal surrichiamato art. 1, comma 4 del vigente Regolamento P.I.P., la succitata area distinta in catasto al foglio n. 1, partt. nn. 1795-1797 quale oggetto di concessione in diritto di superficie";
- la concessione in diritto di superficie dell'area summenzionata non solo permetterebbe un adeguato accesso al futuro impianto di distribuzione carburante, da insediare sull'area contigua distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91, ma anche un miglioramento della viabilità della Via Tirillo, in coerenza al compito dell'Ente Comune di soddisfare l'interesse pubblico in modo più efficace, favorendo nel contempo lo sviluppo della zona PIP Mezzaniello-Ponte Filo;
- con il citato atto deliberativo n. ___/2019, il Consiglio Comunale ha altresì ritenuto opportuno: "a) formalizzare tale concessione in diritto di superficie dell'area distinta in catasto al foglio n. 1, partt. nn.

1795-1797 mediante la stipula di relativa convenzione tra l'Ente Comune e la ditta MEGAS s.r.l., come prima generalizzata, nella sua qualità di "comodante e promissario/proprietario dell'area contigua distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91"; "b) stabilire la durata di tale concessione in diritto di superficie per un periodo di anni 15 (quindici), in virtù di quanto disposto dall'art. 35 della legge n. 865/71 e dell'art. 12 del Regolamento PIP in vigore, a decorrere dalla data di stipula della [presente] convenzione di cui si è detto innanzi, per un corrispettivo annuo di € 501,42, soggetto ad adeguamento in base agli indici Istat per gli anni successivi all'anno di avvenuta stipula";

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue in unico contesto con la narrativa che precede, in quanto parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 – Concessione del diritto di superficie

L'Ente Comune, a mezzo come sopra rappresentato, proprietario dell'area sita nell'ambito della Zona P.I.P. Mezzaniello-Ponte Filo, adiacente alla Via Tirillo sul versante sud, distinta in catasto al foglio n. 1, partt. nn. 1795-1797, di superficie pari a mq 366,00, così come evidenziato nel frazionamento catastale n. 2019/25443 del 4.02.2019, concede alla ditta MEGAS s.r.l., come prima generalizzata, tramite il suo legale rappresentante Sig. Raffaele MELE, come innanzi identificato, che accetta, il diritto di superficie quindicinnale sull'area suindicata.

La concessione del diritto di superficie in argomento è vincolata alla realizzazione e gestione da parte della ditta richiedente dell'impianto di distribuzione carburanti da insediare sull'area contigua distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91.

Il predetto frazionamento catastale n. 2019/25443 del 4.02.2019 (prot. n. 1818 del 5.02.2019), depositato agli atti dell'ufficio tecnico comunale, si intende allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

L'area sopra descritta è concessa in diritto di superficie nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come visto ed accettato dalla parte concessionaria, con tutti i diritti, ragioni ed azioni, accessorie, dipendenze, pertinenze, comunione, servitù attive e passive inerenti.

La parte concessionaria dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato in cui si trova il bene e di accettare lo stato di fatto e di diritto e la conformità della consistenza in oggetto alle risultanze catastali.

L'area in parola, così concessa in diritto di superficie quindicinale, di mq 366,00 è individuata, altresì, nella planimetria che, debitamente sottoscritta, in uno al relativo certificato di destinazione urbanistica, è allegata alla presente convenzione sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale e confina: **ad ovest** con strada comunale Barca; **a sud** con l'area distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91, di proprietà della ditta richiedente; **ad est** con l'area destinata a verde nell'ambito del P.I.P. Mezzaniello-Ponte Filo (già relitto stradale adiacente Via Tirillo); **a nord** con la strada comunale Tirillo.

La parte concedente, come sopra rappresentata, prestando le più ampie garanzie per l'evizione, dichiara e garantisce che il bene con il presente atto concesso è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità come tale lo garantisce e concede con ogni accessorio diritto, dipendenza e pertinenza, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2 – Corrispettivo per la concessione del diritto di superficie

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie è pari all'ammontare complessivo di €7.521,24 (euro settemilacinquecentoventuno/24). La ditta richiedente, in virtù di quanto deciso con la deliberazione consiliare n. ___/2019, provvederà al pagamento del citato corrispettivo, mediante il versamento di un canone annuo di €501,42 (euro cinquecentozerouno/42), soggetto ad adeguamento in base agli indici ISTAT per gli anni successivi all'anno di avvenuta stipula della presente Convenzione, calcolato secondo il seguente prospetto:

Valore dell'area	€19.511,46 (€mq 53,31 ,ex C.C. n. 18/2017, x mq 366,00)
Durata diritto di superficie	Anni 15
Rn - reddito netto annuo desumibile in funzione del valore dell'area	€585,34 (pari al 3%)
r - tasso di capitalizzazione	pari al 2%
Vds - canone complessivo del diritto di superficie	Vds = Rn * $(q^{n} - 1)$ = 585,34 * $(1,02^{15} - 1)$ = r q n 0,02 * 1,02 15 = €7.521,24

Cn canone annuale (Vsd / durata anni da concedere in diritto di superficie)

€7.521,24 / anni 15 = € **501,42**

All'atto di stipula della presente Convenzione, la ditta richiedente dà atto di aver versato sul c.c.p.18997841 intestato al Comune di Sala Consilina Servizio tesoreria giusta ricevuta del/.../... n. l'importo pari ad € 501,42, corrispondente al cannone della prima annualità.

A garanzia dei successivi cannoni annui, la ditta richiedente ha presentato idonea polizza fidejuossoria, secondo le modalità stabilite dall'Ente Comune, in data _____.2019 (prot. n. ______).

ART. 3 – Durata della convenzione del diritto di superficie e modalità per la richiesta di rinnovo

La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni 15 (quindici), in virtù di quanto disposto dall'art. 35 della legge n. 865/71 e dell'art. 12 del Regolamento PIP in vigore, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La parte concessionaria o i suoi aventi causa potranno chiedere il rinnovo del diritto di superficie; in tal caso, la durata della concessione del diritto in argomento sarà di ulteriori anni 15.

Il corrispettivo del rinnovo sarà determinato dell'Ente Comune, secondo quanto stabilirà la disciplina vigente al momento.

Tutte le spese relative all'atto di rinnovo, alla stima per la determinazione del corrispettivo e di ogni altra spesa inerente al perfezionamento del rinnovo stesso, saranno poste a carico della Parte concessionaria o dei suoi aventi causa.

Scaduto il termine di concessione del diritto, compreso l'eventuale rinnovo, il diritto di superficie si estinguerà a favore dell'Ente Comune che diverrà automaticamente proprietario delle costruzioni insistenti sul terreno.

ART. 4 – Clausole da inserire per esteso negli atti di trasferimento dell'area oggetto del diritto di superficie

Tutti i rogiti aventi ad oggetto gli interventi realizzati sull'area oggetto di concessione in diritto di superficie, compresi i rogiti che saranno stipulati dai successivi aventi causa, dovranno essere effettuati nel rispetto delle

prescrizioni di cui all'art. 9 del vigente Regolamento PIP, e dovranno riportare per esteso la presente
disposizione: "1) La Parte alienante dichiara e la Parte acquirente dà atto di conoscere che l'immobile di
cui alla presente compravendita è costruito su area concessa in diritto di superficie dal Comune di
Sala Consilina, con scadenza al, mediante convenzione stipulata tra l'Ente Comune
medesimo e a ministero in data Rep. n
trascritta il
All'uopo la Parte acquirente dichiara di conoscere e di accettare la suddetta convenzione e, in particolare,
le clausole e le condizioni tutte contenute nella presente sezione".

ART. 5 - Risoluzione della concessione del diritto di superficie

La concessione del diritto di superficie di cui alla presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente dall'Ente Comune nel caso la ditta richiedente:

- non dia corso alla realizzazione del progetto dell'impianto di distribuzione carburanti da insediare sull'area contigua distinta in catasto al foglio n. 1, part. n. 91;
- non osservi i termini di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione ex art. 15 D.P.R. n. 380/01 nel testo
 vigente, salvo proroghe da concedere sussistendone i presupposti di legge;
- ceda a terzi la proprietà dell'area non ancora edificata o parzialmente edificata, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1 bis del Regolamento P.I.P. così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42/2016;
- ceda a terzi le opere realizzate prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) od entro il termine di cinque anni dalla data della stipula convenzionale, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Sala Consilina espressa con atto consiliare;
- ceda i fabbricati finiti dopo la presentazione della S.C.A. a terzi che non intendano proseguire con l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti;
- non dia inizio all'attività produttiva entro quattro anni dalla data di notifica del permesso di costruire fatte salve eventuali proroghe concesse sussistendone i presupposti di legge.

Verificandosi una delle cause suesposte, la presente Convenzione sarà risolta per colpa della ditta richiedente ed il terreno con gli eventuali manufatti realizzati rientreranno in piena disponibilità del Comune di Sala Consilina.

Le eventuali opere realizzate dalla ditta richiedente verrano indennizzate dal Comune di Sala Consilina sulla base della stima peritale redatta da tecnico designato dal Comune, decurtata dalle spese, tasse e di 1/10 del valore a titolo di penale.

Gli atti di trasferimento dall'assegnatario a terzi, in dispregio agli artt. 4-5 della presente Convenzione, saranno in ogni caso ritenuti nulli ad ogni effetto e nulla sarà dovuto alla parte acquirente.

La ditta richiedente prende atto di quanto disposto dall'art.9, comma 1 ter, del Regolamento P.I.P. che stabilisce "Il Dirigente dell'Area Tecnica vigila sul rispetto dei termini di realizzazione sulle aree assegnate relazionando all'Organo esecutivo entro il 31 dicembre di ogni anno e adottando, senza indugio, i provvedimenti conseguenziali in caso di inosservanza di leggi e Regolamenti".

Nel caso la ditta richiedente, per cause di forza maggiore, retroceda al Comune di Sala Consilina l'area oggetto della presente concessione in diritto di superficie, gli verrà rimborsato il corrispettivo delle eventuali opere eseguite risultante da stima peritale redatta da tecnico designato dal Comune di Sala Consilina, beninteso senza maggiorazioni per interessi od altro. Le motivazioni dell'interessato nella detta ipotesi di cause per forza maggiore dovranno essere valutate ed eventualmente accolte con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

ART. 6 – Disposizioni varie in materia fiscale

L'Ente Comune, a mezzo come sopra rappresentato, dichiara che il terreno oggetto della presente concessione è di sua piena ed assoluta disponibilità ed è libero da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali, che personali, che fiscali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto di trasferimento del diritto di superficie (imposta di registro, trascrizione, ipotecaria e catastale, ecc) sono a carico della Parte concessionaria.

Ai sensi dell'art. 30 del T.U., approvato con D.P.R. n. 380/2001, si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il "certificato di destinazione urbanistica" riguardante il terreno oggetto del presente atto, rilasciato in data _____. 2019 (prot. n. _____) dal dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sala Consilina, il quale dichiara che dalla data di rilascio non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativamente all'area in oggetto. Ai soli fini prudenziali, in ossequio alla legge 21/11/2000 n. 353, art. 10, la parte concedente dichiara che il terreno oggetto del presente atto non è stato percorso dal fuoco negli ultimi 15 anni.

Tutte le spese di registrazione e trascrizione, imposte e tasse, compresi i diritti di rogito e voltura, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del concessionario che vi si obbliga. Si richiede la registrazione del presente atto con applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 9% a norma dell'art. 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986 modificato dall'art. 10 co. 1 e 2 del d.lgs. 23/2011 e dall'art. 26 del DL 104/2013 e l'applicazione dell'imposta catastale e ipotecaria nella misura fissa di €50,00 a norma dell'art. 10 co. 3 del d.lgs. 23/2011 modificato dall'art. 26 del DL 104/2013. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 10 co. 3 del d.lgs. 23/2011 modificato dall'art. 26 del DL 104/2013 . L'atto è esente dalla tassa ipotecaria e dall'imposta di bollo virtuale sulla nota di trascrizione ai sensi dell'art. 10 co. 3 del d.lgs 23/2011 modificato dall'art. 26 del DL 104/2013.

ART. 7 - Trascrizioni

Le parti congiuntamente richiedono al competente Conservatore dei Registri immobiliari di non procedere alla trascrizione di ipoteca legale. Le parti autorizzano, invece, la trascrizione della presente convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – Ufficio di Pubblicità Immobiliare - competente per territorio.

La trascrizione della presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 c.c. è a cura e spese del concessionario.

ART. 8 – Trasformazioni della destinazione d'uso

La ditta richiedente o terzo subentrante con giusto titolo nell'azienda non potranno apportare trasformazioni d'uso alle unità immobiliari senza la preventiva autorizzazione del Comune di Sala Consilina.

ART. 9 - Dichiarazione

Le Parti, consapevoli delle responsabilità penali derivanti da falsità di atti e dalle dichiarazioni mendaci così come previsto dalla vigente normativa, dichiarano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, che non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa la parte acquirente che il Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore e che il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente dell'Area Tecnica. Informa, altresì, la parte interessata che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto e che i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con l'attuazione di tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative ritenute idonee ai fini della tutela dei predetti dati.

ART. 11 - Allacciamenti ad utenze

Gli allacciamenti ai pubblici servizi sono a carico del concessionario per il tratto interessante il diritto di superficie concesso.

ART. 12 – Controversie

In caso di controversia è competente il foro di Lagonegro.

Richiesto io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da n. 12 (dodici) intere facciate ed in parte della tredicesima fin qui oltre le firme, del quale ho dato lettura, ad alta ed intellegibile voce, alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, qui in calce e a margine dei fogli intermedi come segue:

Il Comune di Sala Consilina nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica – Ing. Attilio De Nigris con firma autografa, apposta in mia presenza ed il Sig. Raffaele Mele con firma autografa, apposta in mia presenza.

PER IL COMUNE

Ing. Attilio De Nigris

IL CONCESSIONARIO

Sig. Raffaele Mele

L'UFFICIALE ROGANTE – SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lucio Pisano